Standard benessere FederBio

Per una corretta interpretazione del benessere animale nella normativa sul biologico

Davide Bochicchio, Sujen Santini, Marcello Volanti

Davide Bochicchio
Sujen Santini
Marcello Volanti

Standard benessere FederBio

Per una corretta interpretazione del benessere animale nella normativa sul biologico

Attività di informazione del progetto integrato di filiera Filbio finanziato nell'ambito della misura 1.2 del Prs della Lombardia 2014 – 2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Sommario

Premessa 4
Introduzione 5
Educazione e formazione addetti 8
Scelta della razza 10
Produzione zootecnica legata alla terra 12
Accesso a spazi all'aperto / pascolo 15
Deroghe 17
Prevenzione delle malattie e cure veterinarie 20
Alimentazione 22
Mutilazioni 24
Trasporto e macellazione 25

Premessa

La normativa europea sull'allevamento biologico ha ormai 22 anni di età eppure anche al passaggio del nuovo Reg. 834/2018, che entrerà in vigore a inizio 2022, non ha ancora risolto molte delle ambiguità e dei compromessi che l'hanno caratterizzata fin dall'inizio. Consapevole del fatto che questo avrebbe potuto rappresentare un rischio per la credibilità stessa dell'allevamento biologico, in un contesto nel quale è fortemente mutata la sensibilità dei cittadini nel rapporto con gli animali e il consumo del loro prodotti, FederBio a fine 2016 ha avviato un percorso partecipato per dare finalmente una lettura, dalla parte del benessere animale, della normativa di allevamento biologico nel contesto italiano. Se infatti il benessere degli animali e il rispetto della loro etologia vengono messi a riferimento primario dai principi del Regolamento base della produzione biologica, le ambiguità e le mancanze di una norma europea che deve contemperare troppi modelli differenti di allevamento si risolvono facilmente e con certezza. Soprattutto si comprende con ancora più chiarezza quale è la vera differenza fra allevare animali con metodo biologico e allevarli in modo convenzionale, soprattutto ora che tutto il mondo zootecnico ha compreso l'importanza del benessere e della sostenibilità per il proprio futuro. Mettere a punto lo Standard High Welfare e comunicarlo all'interno del settore non è stato tuttavia sufficiente per avviare un processo di adeguamento dell'intero comparto zootecnico biologico nazionale in parte significativa basato ancora su un'interpretazione più formale che sostanziale della normativa e su un ricorso costante a deroghe, che hanno così perso la loro funzione di eccezionalità e limitatezza temporale. Il venir meno della collaborazione degli organismi di certificazione con i quali FederBio aveva avviato il percorso e la scarsa considerazione per il settore biologico nella discussione sul nuovo sistema di classificazione del benessere animale a livello nazionale hanno ulteriormente rallentato la presa di coscienza dell'importanza di questo Standard per il futuro dell'allevamento biologico in Italia. Ora che anche il nuovo Piano d'azione europeo per i prodotti biologici ha espressamente previsto l'implementazione di nuovi e più stringenti standard di benessere animale fra i punti cardine della strategia per promuovere e far crescere l'acquisto dei prodotti biologici, credo sia venuto il momento di rilanciare e migliorare ancora questo Standard, che non è patrimonio esclusivo di FederBio ma uno dei tanti modi con i quali la federazione intende supportare il miglioramento e la crescita di tutto il settore biologico italiano.
Un particolare ringraziamento lo devo allo staff di FILBIO.IT per le straordinarie professionalità e esperienze e la totale disponibilità dimostrate anche in questa occasione e a CIWF Onlus, il cui stimolo continuo e positivo è stato determinante per mantenere sempre chiaro l'obiettivo di questo percorso.

Paolo Carnemolla
Segretario Generale FederBio

Introduzione

Davide Bochicchio Medico Veterinario libero professionista (coordinatore del tavolo di lavoro), Annamaria Pisapia CIWF Italia Onlus (co-coordinatrice gruppo benessere), Nicoletta Colombo Medico veterinario libero professionista, Carla De Benedictis Medico Veterinario libero professionista, Valentina Ferrante Unimi, Paolo Ferrari CRPA, Stefano Gagliardi Assoavi, Alberto Izzolino ICEA, Sabrina Menestrina Ass. Agr. Biodinamica, Antonio Marcone Bioagricert, Rossella Pedicone UNAITALIA, Sujen Santini Medico Veterinario FILBIO.IT, Franco Schiatti ASSISPEBIO, Marcello Volanti Medico Veterinario libero professionista AVEPROBI.

Premesso che i regolamenti (CE) n.834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

e

n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

forniscono indicazioni in merito al benessere degli animali, di cui al

Reg (CE) n. 848/2018

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;

l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli.

(44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria

aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.

Reg (CE) 889/2008

(10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

Articolo 10

Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

Riferimenti normativi sul benessere animale:
Allevamento animale: D.L.vo 146/2001 – Dir. 98/58/CE
Trasporto animale: Reg. (CE) n.1/2005 – D.L.vo 151/07
Macellazione animale: Reg. (CE) n.1099/2009 – D.L.vo 131/2013 – Dir. 93/119/CE
Vitello: D.L.vo 126/2011 – Dir. 2008/119/CE

Considerando quanto segue:

Come è esplicitato nel Regolamento (CE) N. 848/2018 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato, sull'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali.
L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e porre l'attenzione sulla possibilità degli stessi di esprimere l'etogramma tipico della propria specie.
L'attenzione dei consumatori verso caratteristiche intangibili dei prodotti, quali a titolo esemplificativo la capacità di contribuire al benessere animale o alla protezione dell'ambiente, ha portato ad un incremento nella domanda di prodotti biologici, il cui mercato è in crescita continua.
È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e dunque le eccezioni ai requisiti cogenti della produzione biologica dovrebbero essere strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive.

Posto inoltre che:

È indubbia la sussistenza di criticità e di ambiguità nell'ambito dell'interpretazione della normativa in questione. È d'uopo quindi stabilire linee guida al fine di evitare tali plurivocità e garantire un'applicazione uniforme dei regolamenti summenzionati.
La corretta attuazione delle disposizioni attinenti al quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica è stata discussa nell'ambito del Tavolo di Lavoro organizzato per la zootecnia da Federbio, composto da esperti del settore.
Lo scopo del summenzionato Tavolo Tecnico è quello di produrre una serie di formulazioni chiare e inequivocabili sulle modalità di applicazione dei regolamenti relativi alla produzione biologica, per evitare che si possa incorrere in erronee interpretazioni della normativa e di conseguenza che venga meno lo spirito della normativa sul biologico. Tali disposizioni sono infatti focalizzate su criteri elevati in materia di benessere animale e la loro ratio è il ripristino del legame tra l'animale e la terra.

Alla luce della attuale situazione italiana e della crescita esponenziale che sta avendo la zootecnia biologica, il Tavolo di Lavoro FederBio con la collaborazione di CIWF, ha identificato come necessitanti linee interpretative le aree di seguito definite.

Educazione e formazione addetti

Normativa di riferimento

REG (CE) 848/2018, Allegato II, Parte II: Norme di produzione animale

1.7.1. Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (2), ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

Decr. leg. 146/2001, articolo 2, comma 2

Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

Standard FederBio

Gli addetti devono aver frequentato obbligatoriamente un corso teorico pratico accreditato da AccademiaBio. Il corso,della durata minima di tre giornate,deve essere specie specifico e comprendere lezioni di etologia, pratiche di manipolazione, riconoscimento di comportamenti anomali, principali patologie, biosicurezza, normativa e gestione aziendale.

Principi etici ed etologici

Le norme rigorose in materia di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica sottendono al "patto uomo-animale" teso a promuovere la salutogenesi degli animali custoditi attraverso la libera espressione del proprio etogramma di specie.
La domesticazione ha portato ad una coevoluzione tra uomo e animali allevati durante la quale questi ultimi hanno perso l'attitudine dei progenitori selvatici e quindi caratteristiche di adattabilità ad alcuni ambienti, in un processo in cui una popolazione animale si adatta alla vita in cattività e all'uomo che assume il ruolo di custode.
Per poter comprendere e attuare correttamente quanto il regolamento del biologico prevede, e quindi condurre un sistema di allevamento che promuove la salute della mandria e dell'intero agroecosistema, è prioritario conoscere come l'animale interagisce con l'ambiente circostante: i suoi sistemi sensoriali, cognizione e emozioni e, non da ultimo, il suo etogramma di specie.

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
I sensi della vacca - monografia

Scelta della razza

Normativa di riferimento

Reg (CE) n. 848/2018 - ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: Norme di produzione animale

1.3. Origine degli animali

1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone.

1.5. Assistenza sanitaria

1.5.1. Profilassi

1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura

j) nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

Standard FederBio

Si devono utilizzare tipologie genetiche a lento accrescimento o a duplice attitudine, più resistenti alle patologie e più adatte all'ambiente, all'alimentazione e alla gestione con metodo biologico. Nel caso siano in uso tipologie genetiche utilizzate nella produzione intensiva e connesse a problemi sanitari, è necessario concordare un documento programmatico per il passaggio a tipologie genetiche idonee all'allevamento biologico entro un periodo variabile da specie a specie, ma che non può mai superare i 5 anni.

Principi etici ed etologici

La costituzione è l'insieme dei caratteri morfologici, psichici, fisiologici e neuro-endocrini che differenziano un individuo dall'altro, dovuti a fattori ereditari e indica la predisposizione a rispondere in modo peculiare agli stimoli esterni. E' quindi importante che la costituzione degli animali allevati sia coerente con il sistema di allevamento e le condizioni locali; non a caso sono proprio le razze autoctone, cioè quelle evolute nel tempo insieme all'ambiente, quelle da preferire.
Gli animali che dobbiamo scegliere devono poter evitare i problemi e le malattie tipiche dell'allevamento intensivo e adattarsi alle caratteristiche dell'allevamento biologico: spazi più ampi, accessi all'aperto e ai pascoli, un'alimentazione più rispondente alle necessità fisiologiche e una medicalizzazione molto meno spinta. Animali più longevi perché più robusti, capaci di produrre "qualità" prima di "quantità" in condizioni più "coerenti" alle caratteristiche di specie.
La scelta genetica è quindi il presupposto necessario e fondamentale per la conduzione fattiva e proficua dell'allevamento secondo metodo biologico, e rappresenta il primo aspetto da considerare se vogliamo avviare una nuova mandria o convertire a biologico una mandria convenzionale.
In Pianura Padana, fare biologico con la razza frisona si può, basta fare le scelte giuste sulla linea genetica per ottenere degli animali che possano meglio adattarsi e trarre beneficio dalle peculiari condizioni di allevamento proprie del sistema biologico. A questo scopo è stato messo a punto un indice genetico dedicato, l'indice BIOGENI (Canavesi, et. al 2019).

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Biogeni – Il primo passo per intraprendere un corretto allevamento conforme al metodo biologico - monografia

Produzione zootecnica legata alla terra

Normativa di riferimento

REG (CE) 848/2018

(40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell'apicoltura.

REG (CE) 889/2008

(8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale "senza terra". Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

Parte II: Norme di produzione animale

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14, si applicano alla produzione animale biologica.

1. Requisiti di carattere generale

1.1. Tranne nel caso dell'apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l'agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.

Standard FederBio

La produzione animale senza terra è vietata. Tutti i terreni del fascicolo aziendale devono essere condotti con metodo biologico e rappresentare almeno il 50% della SAU necessaria.

Principi etici ed etologici

In base a quanto presentato, l'allevamento secondo il metodo biologico deve porre grande attenzione al legame "animale-terra", dove il pascolo rappresenta un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacimento delle esigenze specie specifiche degli animali, quindi il benessere, e il mantenimento e l'aumento della fertilità del suolo. Si delinea un'agricoltura caratterizzata da un'attenta progettazione dove gli animali sono perfettamente integrati in un ciclo di nutrienti che parte dal pascolo (o dalla produzione vegetale), che diventa alimento, e continua con le deiezioni animali che, ritornando al suolo, diventano sostanza organica pronta a nutrire i microrganismi che stimolano la crescita della vegetazione.
Secondo Draghetti (Caporali et al. 2010): "L'introduzione dell'allevamento animale è determinante ai fini del buon funzionamento dell'agroecosistema come unità integrata produttiva e ad alto grado di auto sostenibilità, non solo perché determina la trasformazione di tessuti vegetali in produzioni animali lungo la catena del pascolo, ma anche perché il materiale residuo del metabolismo animale risulta idoneo, se ritorna al suolo, al potenziamento della catena del detrito. Il raffronto tra la composizione del foraggio dopo che l'organismo animale ha estratto il necessario – mette in evidenza che il processo digestivo conduce ad un nuovo materiale, impoverito di composti ricchi di energia metabolizzabile (estrattivi inazotati) ed arricchito invece di composti organici (cellulo-lignico-proteici) ed inorganici (ceneri), adatti in particolare ad agire favorevolmente sui processi di ricostruzione della fertilità del suolo."
Le deiezioni in agricoltura sono oramai considerate un problema, principalmente economico (dobbiamo pulire, stoccarle e spanderle) e ambientale (Direttiva nitrati da Direttiva comunitaria 91/676/CEE) e non una risorsa per incrementare la fertilità del suolo. Possiamo affermare che, un pascolo bene gestito è in grado di risolvere almeno buona parte della problematica economica. Gli animali defecano e urinano in campo spargendo e calpestando le feci, mentre l'ambiente e una serie di esseri viventi offrono un formidabile "servizio agroecologico" di pulizia. Cominciando dalla luce del sole che inattiva uova e forme larvali di parassiti e asciuga la massa, le piante che assorbono direttamente parte dei liquidi e dei nutrienti, gli insetti a tutti gli organismi che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'elaborazione della massa fecale. Ad esempio, gli scarabei, presenti in tutto il mondo con migliaia di specie e 200 solo in Italia, raggiungono in volo le feci appena deposte e cominciano a seppellirne piccole porzioni alla volta per deporci le uova, portando a livello delle radici delle piante la sostanza organica e sottraendo alla superficie parte della massa. Mentre gli scarabei interrano e

metabolizzano le feci soprattutto con il caldo, i lombrichi lo fanno nelle stagioni più fredde.
Le feci rappresentano il punto di partenza della catena del detrito e apportano sostanza organica, minerali e microrganismi incrementando la fertilità del suolo.
Da parte nostra, per evitare di danneggiare il pascolo e i suoi elementi, dobbiamo assicurarci che le feci non contengano prodotti di sintesi come antibiotici o insetticidi che causerebbero la morte dei micro e macro organismi essenziali per incrementare la fertilità dei nostri terreni.
Le feci ci dicono molto della salute degli animali e di quello che mangiano, delle feci chiare e liquide possono essere dovute ad un eccesso di proteine nella dieta, mentre delle feci compatte e scure possono indicarne una carenza.

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Consigli per una corretta conversione e conduzione in agricoltura biologica - video intervista a Paolo Di Francesco, Agronomo
Consigli per una corretta conversione e conduzione in zootecnia biologica – video intervista a Marcello Volanti, Medico Veterinario

Accesso a spazi all'aperto / pascolo

Normativa di riferimento

Reg (CE) 848/2018

Articolo 6

Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura

k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III
Parte II: Norme di produzione animale

1.7. Benessere degli animali

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.

1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

1.9. Norme generali aggiuntive

1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini

1.9.1.1. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.

Standard FederBio

Tutti gli animali allevati secondo il metodo biologico devono avere accesso effettivo alla terra. Deve essere garantita la libertà di scelta degli animali attraverso accessi all'aperto effettivi e sempre disponibili nonché condizioni del suolo compatibili con l'etogramma di specie. Gli animali devono essere allevati prevalentemente al pascolo, che deve rappresentare una quota importante della loro alimentazione. A questo scopo l'allevatore deve presentare un piano di gestione aziendale che preveda almeno 120 giorni di pascolo all'anno per la mandria. Gli animali durante il pascolamento devono poter usufruire di zone d´ombra e/o ripari adeguati e fonti di abbeverata nelle immediate vicinanze.

Principi etici ed etologici

Se guardiamo un animale con due corna disposte simmetricamente sulla testa, sappiamo che si tratta di un ruminante con un sistema metabolico differenziato, quattro stomaci e un lungo intestino. La dentatura è dominata dai grandi molari che vengono utilizzati per masticare il foraggio. Grazie ai prestomaci, i bovini si sono evoluti per utilizzare in modo ottimale i vegetali: hanno bisogno di meno energia di qualsiasi altro animale per demolire e trasformare la fibra vegetale, è difficile replicarlo in modo più efficiente utilizzando la tecnologia. L'allevamento secondo il metodo biologico pone grande attenzione al legame "animale-terra", dove il pascolo rappresenta un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacimento delle esigenze specie specifiche degli animali e il mantenimento e l'aumento della fertilità del suolo.
Per una vacca poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia, con i suoni e i profumi della natura, fa si che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottente un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci.

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Il pascolo - monografia
Il pascolo in collina e montagna nell'allevamento biologico dei bovini – video
Il pascolo in pianura nell'allevamento biologico dei bovini - video

Deroghe

Normativa di riferimento

REG (CE) 848/2018

Articolo 22

Adozione di norme eccezionali di produzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento fissando:

a) i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché da eventuali situazioni comparabili;

b) norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e

c) norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

Tali criteri e norme sono soggetti ai principi di produzione biologica di cui al capo II.

2. Qualora uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono adottare misure conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 1 al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose.

Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

- ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;
- ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

- ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

REG (CE) 889/2008

(25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

(31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

Sezione 4

NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007

Articolo 47

Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;

c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c) ed e), entro un mese dall'approvazione.

Art. modificato con art. 1 Reg. (UE) 203/2012

Art. modificato con art. 1 Reg. (UE) 673/2016

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

- "ricorso alle deroghe" di cui all' art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

ART. 7.6) Circostanze calamitose – art. 47 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, le Regioni e le Province Autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.

Standard FederBio

Sono possibili deroghe alla legislazione esclusivamente sul singolo capo, rilasciate dalla autorità competente, solo su richiesta dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche, né essere accordate per diversi cicli.
Il veterinario aziendale deve aver frequentato un corso specifico accreditato da AccademiaBio.
Durante il periodo di applicazione dell'articolo 47 del regolamento 889 si perde l'accreditamento allo standard FederBio.

Principi etici ed etologici

La diffusione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica su territorio nazionale ed europeo comportano la disponibilità di materie prime ottenute secondo metodo biologico, foraggere e derivati dell'industria alimentare idonee all'alimentazione animale. Questa scelta consente di garantire gli standard previsti dal processo produttivo biologico, così come atteso dal consumatore che lo sceglie.

Per approfondire
http://www.sinab.it/normative/all/all

Prevenzione delle malattie e cure veterinarie

Normativa di riferimento

Reg (UE) 2018/848

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: Norme di produzione animale

1.5. Assistenza sanitaria

1.5.1. Profilassi

1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.

1.5.1.2. È consentito l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica.

1.5.1.3. Non è consentito l'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica.

1.5.1.4. Non è consentito l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).

1.5.2. Trattamenti veterinari

1.5.2.1. Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente.

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato.

1.5.2.3. Le materie prime per mangimi di origine minerale autorizzate a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica, gli additivi nutrizionali autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica e i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire al trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale in questione e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.

Standard FederBio

La salute degli animali nell'allevamento biologico si basa sulla prevenzione delle malattie attraverso la corretta scelta della razza, del tipo genetico e della coerente gestione degli animali rispetto all'etologia e ai bisogni della specie.
I medicinali allopatici non possono essere usati a scopo preventivo, per stimolare la crescita o la produzione. È vietato l'uso di ormoni o sostanze analoghe per controllare la riproduzione o per altri scopi non terapeutici.
I prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi e gli altri prodotti permessi (allegato V sez.1 e allegato VI sez.3) sono preferiti ai medicinali allopatici.
Nel caso in cui un animale (o un gruppo di animali) sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), non può essere considerato conforme al biologico (compresi i prodotti da esso derivati) e l'animale (o gli animali) deve essere sottoposto a un periodo di conversione.
Le vaccinazioni e i piani obbligatori di eradicazione sono esclusi dalle restrizioni. I piani vaccinali devono essere inclusi in un protocollo di biosicurezza.
Le cure antiparassitarie sono escluse dalle restrizioni, ma l'opportunità del trattamento antiparassitario va valutata dal medico veterinario in relazione allo stato di salute degli animali, alla qualità e quantità di parassiti presenti. Le avermectine sono vietate in quanto molto tossiche per numerose specie non bersaglio e molto persistenti nell'ambiente. Si consiglia di utilizzare antiparassitari a limitato spettro di azione.
Per i farmaci allopatici il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione e l'utilizzazione dei prodotti animali deve essere di durata tripla rispetto a quanto stabilito per legge, qualora tale tempo non sia precisato deve essere di 72 ore.

Principi etici ed etologici

L'opera del Medico Veterinario non è finalizzata alla cura ma, ancora prima, a perseguire la salutogenesi che, in allevamento, è promossa principalmente consentendo all'animale di vivere in accordo al proprio etogramma che è l'insieme dei comportamenti propri ed innati di una determinata specie. Diviene quindi essenziale concedere agli animali allevati la libertà di scelta individuale consentendogli il processo costante e dinamico di adattamento alle variazioni del sistema e di interazioni con esso. Questo approccio è pienamente coerente con il metodo biologico che l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) definisce "un sistema vitale e dinamico che risponde a delle esigenze e condizioni interne ed esterne".

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Approccio omeopatico all'allevamento della vacca da latte secondo metodo biologico - monografia

Alimentazione

Normativa di riferimento

Reg (CE) n. 889/2008

Sezione 3

ALIMENTI PER ANIMALI

Articolo 20

Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini…

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: Norme di produzione animale

1.9. Norme generali aggiuntive

1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini

1.9.1.1. Alimentazione

In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme:

a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1 o gennaio 2023;

b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

c) in deroga alla lettera b), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;

d) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;

f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da

foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.

Standard FederBio

Gli animali devono essere allevati al pascolo, che deve rappresentare una quota importante della loro alimentazione a questo scopo deve essere presentato un piano di razionamento che lo includa. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi derivanti dal pascolo, essiccati o insilati.
Tutti i vitelli sono nutriti con latte naturale fresco dell'allevamento. Al termine della colostratura i vitelli devono essere nutriti alla mammella. L'isolamento dei vitelli in recinti individuali non è ammesso.

Principi etici ed etologici

Per quanto riguarda il comportamento alimentare dei bovini adulti si rimanda a quanto già espresso a proposito del pascolo. In questa sezione merita un accenno particolare l'alimentazione dei vitelli allattanti. Il rapporto materno ha un'influenza importante e unica sul benessere sociale e psicologico della vacca, nonché sulle misure di apprendimento e cognizione del vitello. Conoscere e comprendere il naturale comportamento specie-specifico di vacche e vitelli, così come conoscere la loro anatomia e fisiologia, rappresenta una base fondamentale per introdurre e gestire in allevamento l'allattamento alla mammella dei vitelli.
Esistono esempi di allevamento con allattamento naturale con le madri o con balie che possono, o no, essere contemporaneamente munte.

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Allattamento naturale dei vitelli con la madre o una balia negli allevamenti di bovini da latte – monografia FIBL
L'allattamento nell'allevamento biologico dei bovini - video intervista a Marcello Volanti, Medico Veterinario

Mutilazioni

Normativa di riferimento

Reg. (CE) 848/18 ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: Norme di produzione animale

1.7. Benessere degli animali

1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, […] la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori […] L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

Standard FederBio

Le mutilazioni sono vietate. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e la decornazione non possono essere effettuate. Per gli animali con le corna lo spazio a disposizione deve essere opportunamente aumentato e organizzato per garantire il benessere animale e la sicurezza degli addetti. In questo caso, si consiglia in totale (spazio interno+esterno) il 50% di spazio in più per singolo animale (fonte: FiBL).
Gli animali pericolosi e/o eccessivamente aggressivi devono essere allontanati dall'allevamento su indicazione dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale.

Principi etici ed etologici.

La gestione degli animali con le corna richiede un maggiore senso di consapevolezza e attenzione rispetto a quelli senza corna, il che impone oltre all'adeguamento degli spazi e delle strutture, anche una rivalutazione del rapporto di fiducia uomo-animale.
Le corna sono un organo sensoriale e funzionale coinvolto nelle dinamiche di comunicazione all'interno della mandria ma anche nei processi metabolici, respiratori e di controllo della temperatura corporea.

Comprendere il significato delle corna per un bovino può aiutare la rivalutazione di una pratica molto comune, quale la decorazione.

Per approfondire
https://www.filbio.it/pubblicazioni/
Perché le vacche hanno le corna – monografia FIBL

Trasporto e macellazione

Normativa di riferimento

REG 848/2018

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: Norme di produzione animale

1.7.6. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7. Benessere degli animali Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali. Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione.

Standard FederBio

Il trasporto degli animali non può eccedere le quattro ore.

Principi etici ed etologici

L'animale è un essere senziente cioè in grado di vivere coscientemente le esperienze traendone beneficio o, al contrario, esserne danneggiato. Se si vuole raggiungere un reale livello di benessere è quindi necessario evitargli sofferenze e paure. Da questo unto di vista, i momenti più delicati sono proprio quelli del trasporto e dell'attesa pre-macellazione che sono una potenziale fonte di stress intenso e di paura. In primo luogo perché vengono tolti dal loro abituale contesto e posti in ambienti nuovi e a contatto con persone diverse dal loro abituale custode. Lo stress fisico ed emotivo può esitare in agitazione e reazioni improvvise con conseguenti traumatisti e lesioni. Inoltre innumerevoli studi scientifici dimostrano quanto queste fasi possono comportare un innalzamento del cortisolo con conseguenti alterazioni della qualità delle carcasse (Huertas et al., 2018). La soluzione ideale, nel pieno rispetto del benessere animale e delle normative, sarebbe proprio quella di risparmiare agli animali il trasporto eseguendo l'abbattimento e il dissanguamento in azienda come già in uso in molte nazioni europee.

FILIERA BIOLOGICA COOPERATIVA

per maggiori informazioni

www.filbio.it

PSR 2014 2020 LOMBARDIA L'INNOVAZIONE METTE RADICI

Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Pubblicazione realizzata con il cofinanziamento del FEASR
Responsabile dell'informazione: Comazoo S.c.a.r.l.
Autorità di Gestione del Programma: Regione Lombardia